

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Viste le note del Prof. Antonio Macchiarulo, a mente delle quali per lo svolgimento delle attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto in atto "2TES16AMAG", chiede l'acquisto di materiale da laboratorio con specifiche caratteristiche;

Oggetto:
Affidamento
fornitura di
materiale da
laboratorio alla
Ditta Fisher
Scientific SAS

Preso atto, altresì, gli stessi richiedenti precisano nelle note sopra riportate che i prodotti richiesti sono necessari per il proseguo di determinazioni analitiche nell'ambito dei progetti sopra indicati al fine di confermare i risultati precedentemente ottenuti;

Preso atto che i materiali sono acquistabili presso la Ditta Fisher Scientific SaS in grado di fornire i prodotti richiesti specifici per la ricerca in atto e volti a garantire la riproducibilità dei risultati e delle prove di laboratorio già eseguite;

Rilevato che i prodotti sebbene di natura fungibile poiché nel mercato esistono possibili loro sostituti commercializzati da ditte diverse dalla Ditta Fisher Scientific SaS divengono infungibili, dal momento che i prodotti sono usati per la prima volta nell'ambito di una ricerca e necessita del loro riutilizzo nel corso dell'esecuzione della stessa fino al suo termine;

Rilevato pertanto, che in questo caso l'infungibilità dei materiali deriva dal loro utilizzo per la prima volta, garantisce il soddisfacimento dell'interesse, come precisato da ANAC nelle recenti linee guida pubblicate in materia di infungibilità di beni e servizi, affinché la ricerca scientifica sia condotta con criteri e risorse adeguate;

Ritenuto, applicabile l'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016 (NCA) rubricato "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" ed in particolare il comma 3 lett. B) trattandosi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario Ditta Fisher Scientific SaS e destinato alla prosecuzione della ricerca in atto;

Rilevato che gli oneri motivazionali che, comunque presiedono la presente procedura sono identificabili nell'economicità quale uso ottimale delle risorse, nella efficacia quale congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo che si avverano:

- a) per effetto dell'infungibilità che garantisce l'uso ottimale del bene;
- b) per effetto della congruità delle attività pregresse che deve garantire il conseguimento dello scopo che la ricerca si prefigge;

Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legali e Contratti dell'Università degli Studi di Perugia, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel primo atto di ciascuna procedura, il RUP è individuato nella figura apicale del responsabile dell'unità organizzativa, ovvero nel caso dei Dipartimenti nel Segretario Amministrativo;

Tenuto conto delle recenti Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;

Preso atto delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ovvero che per gli acquisti infra 5.000,00 euro permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;

Considerato che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a);

Visto il prezzo offerto dalla Ditta Fisher Scientific SAS.;

Considerato che l’importo della fornitura ammonta ad €. 448,00 oltre IVA;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Fisher Scientific SAS e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;

Acquisito il codice CIG ZE028A1B4B;

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 3 lett. B) sulla base delle premesse sopra riportate, alla Ditta Fisher Scientific SAS, - sede secondaria italiana Strada Rivoltana Km 4-20090 Rodano (MI)), la fornitura dei prodotti indicati in premessa, e meglio definiti nell’offerta allegata alla presente.

Di dare atto che il costo complessivo relativo al contratto, pari ad €.488,00 oltre IVA, graverà alla voce COAN CA.07.70.01.06.01 - Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca, PJ “2TES16AMAG” UA.PG.DFAR su del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2019.

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce “Bandi” direttamente collegata alla voce “Bandi di gara e contratti” dell’area “Amministrazione trasparente”.

Perugia, 30/05/2019

Il Segretario Amministrativo
Geom. Averardo Marchegiani